



del mese di Gennaio 2026 - a cura di Redazione Fiscale – Praxim Professione Impresa

A cura dello Studio



Studio Sandre
Contabilità e Consulenza

Via Argine a Sinistra, 19|
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 766000
C.F. SND GNN 55L25 F770I
P.IVA 03937900268

**STUDIO
SANDRE**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili
di Treviso

INFORMAZIENDE

mese di Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026: Principali misure Scadenzario

LEGGE DI BILANCIO 2026 – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure previste dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).

ALIQUOTE IRPEF

Si interviene sulla lett. b), co. 1, art. 11, del Tuir, al fine di ridurre al 33% l'aliquota Irpef relativa al 2° scaglione di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE 2025	ALIQUOTE 2026
fino a € 28.000	23%	
oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	33%
oltre € 50.000	43%	

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

Il co. 5-bis aggiunto all'art. 16-ter del Tuir prevede che per i **contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 200.000** è **diminuito di un importo pari a € 440 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda**, determinato considerando quanto previsto dai commi precedenti del medesimo art. 16-ter e dall'art. 15, co. 3-bis, **spettante** in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, co. 1, lett. c);
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del D.L. 149/2013;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, co. 4, 5° periodo, del D.L. 34/2020.

CARTA "DEDICATA A TE"

La dotazione del fondo di cui all'art. 1, co. 450, della L. 197/2022, è incrementata di € 500.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Attuazione: con D.M. sono ripartite le risorse del fondo e individuati i termini e le modalità di erogazione.

TASSAZIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI

Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario,

- gli **incrementi retributivi** corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di **rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1/01/2024 al 31/12/2026**,
- sono **assoggettati**, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%**.



Imposta sostitutiva: si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a € 33.000.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, co. 182, della L. 208/2015, per i **premi e le somme erogati nel 2025** è ridotta al **5%**. A tal fine, si interviene sul co. 385 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2025 che aveva stabilito l'aliquota ridotta anche per gli anni 2026 e 2027.

Ai **premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili** di cui al citato co. 182, **erogati negli anni 2026 e 2027**,

- l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, **entro il limite** di importo complessivo di **€ 5.000**,
- con l'aliquota ridotta all'**1%**.

TRATTAMENTO ACCESSORIO

Per il periodo d'imposta **2026**, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono **assoggettate** ad una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali **pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di € 1.500**, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.lgs. 66/2003, e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Applicazione	Le suddette disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività turistico-alberghiere di cui al co. 18, dell'art. 1, della medesima Legge di bilancio 2026, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a € 40.000.
Sostituto d'imposta	Se quello tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Esclusioni	Non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Limite annuo di € 1.500	Ai fini del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'art. 1, co. 182 e s.s., L. 208/2015.
Regole contributive	Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
Disposizioni applicabili	Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

DIVIDENDI AI LAVORATORI

L'art. 6 della L. 76/2025 prevede al co. 1, tra l'altro, che **per l'anno 2025 i dividendi** corrisposti **ai lavoratori e derivanti dalle azioni** attribuite in **sostituzione di premi di risultato**, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

La **Legge di bilancio 2026** estende l'applicazione della suddetta disposizione **anche nell'anno 2026**.

BUONI PASTO ELETTRONICI

La **soglia esentasse dei buoni pasto elettronici** per i dipendenti **passa da € 8,00 a € 10,00**.

AGEVOLAZIONI REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Viene **prorogato per l'anno 2026** il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e IAP, di cui all'art. 1, co. 44, della L. 232/2016.

L. 232/2016, art. 1, co. 44, 2° periodo (testo con le modifiche): Per gli anni 2024, 2025 e 2026 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, co. 1093, della L. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a € 10.000, 0%;
- b) oltre € 10.000 e fino a € 15.000, 50%;
- c) oltre € 15.000, 100%.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

La **Legge di bilancio 2021** prevede, **nel testo vigente**, che, a decorrere dall'anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca per le locazioni brevi si applichi a non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta e che negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale.

La **Legge di bilancio 2026** interviene sulla suddetta disposizione prevedendo che, a decorrere dall'anno 2026,

- si applichi al 1° immobile l'aliquota del 21% e quella del 26% al 2° immobile;
- il reddito viene considerato reddito d'impresa dal 3° immobile.

L. 178/2020, art. 1, co. 595: Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, co. 2 e 3, del D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d'imposta relativo **all'anno 2026**, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di **2 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del C.C.. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE

Viene riconosciuto, **per il periodo dall'1/01/2026 al 30/09/2026**,

- ai **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di cui all'art. 5 della L. 287/1991 e ai **lavoratori del comparto del turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
- un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, **effettuate nei giorni festivi**.

Lavoratori interessati	dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a € 40.000.
Sostituto d'imposta	▪ riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025; le somme erogate sono indicate nella CU; ▪ compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.

BONUS EDILIZI

Si **interviene** sulle seguenti disposizioni del **D.L. 63/2013**:

art. 14	Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
co. 3-quinquies	La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027 (<i>l'aliquota viene incrementata al 36% anche per l'anno 2026</i>). La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese per l'anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (<i>l'aliquota viene elevata al 50% anche il 2026</i>).
art. 16	Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
co. 1	Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis del Tuir, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel co. 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare (<i>l'aliquota viene incrementata al 36% anche per l'anno 2026</i>). Fermo restando il suddetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese sostenute nell'anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (<i>l'aliquota viene elevata al 50% anche per l'anno 2026</i>).
co. 1.septies.1	Le detrazioni di cui ai co. da 1-bis a 1-septies (sismabonus) spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027 (<i>l'aliquota viene incrementata al 36% anche per l'anno 2026</i>). La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese sostenute per l'anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (<i>l'aliquota viene elevata al 50% anche per il 2026</i>).
co. 2	Viene prorogato il c.d. bonus mobili anche per le spese sostenute nel 2026 con il limite di spesa detraibile di € 5.000.

REDDITI ESTERI DEI NUOVI RESIDENTI

Si **interviene** sul co. 2 dell'art. 24-bis del Tuir **incrementando da € 200.000 a € 300.000**, per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione, la misura **dell'imposta sostitutiva** sui redditi calcolata in via forfetaria relativamente ai **redditi prodotti all'estero realizzati dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**. Inoltre, viene **elevato da € 25.000 a € 50.000** l'importo ridotto dell'imposta sostitutiva per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 del C.C.



Decorrenza: le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 del C.C. a decorrere dall'1/01/2026.

REGIME FORFETARIO

Viene **elevata anche per l'anno 2026, da € 30.000 a € 35.000,**

- la soglia di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

CRIPTOVALUTE

Si ricorda che il **co. 24**, art. 1, della **Legge di bilancio 2025**, ha aumentato al 33% *(che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività realizzati dall'1/01/2026)* l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività ex art. 67, c. 1, lett. c-sexies), Tuir.

LEGGE DI BILANCIO 2026:

- **disposizioni di cui al citato co. 24:** si applicano con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del Tuir derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), del Reg. UE 2023/1114;
- **token di moneta elettronica denominati in euro:** si intendono, ai fini in esame, i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE;
- **plus/minus:** non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

PATRIMONIO MOBILIARE AI FINI ISEE

Viene demandato a un decreto ministeriale la **determinazione di nuovi criteri di computo** – al fine del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare – delle **componenti del patrimonio mobiliare** costituite dalle **giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero**, anche tramite sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

Inoltre, viene previsto che:

- **gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottino**, entro 90 gg dalla data di decorrenza dell'efficacia del suddetto decreto ministeriale, **gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove disposizioni**, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le **prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione** sulla base delle disposizioni previgenti restano salve fino alla decorrenza delle nuove determinazioni.

ASSEGNAZIONE/TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Vengono riproposte le disposizioni relative l'assegnazione agevolata di beni ai soci che si applicano alle SNC, SAS, SRL, SPA e SAPA

Ambito oggettivo	- assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società, entro il 30/09/2026, della seguente tipologia di beni: - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, co. 2, 1° periodo, del Tuir; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa; - trasformazione delle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni (non strumentali) in società semplici entro il 30/09/2026.
Qualità di socio	Occorre che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, - alla data del 30/09/2025 o che siano iscritti entro 30 gg dalla data dell'1/01/2026, - in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1/10/2025.
Imposta sostitutiva	- l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto; - l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5% per le società che non risultino operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione; - le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%; - l'imposta sostitutiva va versata in 2 rate: la 1° (pari al 60% dell'imposta dovuta) entro il 30/09/2026 e la 2° (pari al restante 40%) entro il 30/11/2026.
Immobili	Per gli immobili, si riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri previsti dal 1° periodo del co. 4 dell'art. 52 del DPR 131/1986 (c.d. valore catastale dell'immobile). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Costo fiscale	Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'art. 47, co. 1, 5, 6, 7 e 8 del Tuir. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Imposte	Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Disposizioni applicabili	Si applicano quelle previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.

ESTROMISSIONE DI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

Si riconosce agli **imprenditori individuali**, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del Tuir, **a condizione che:**

- i beni siano posseduti alla data del 30/09/2025;
- le esclusioni vengano poste in essere dall'1/01/2026 al 31/05/2026.



Nota: l'estromissione è disciplinata dall'art. 1, co. 121, della L. 208/2015.

Versamenti rateali dell'imposta sostitutiva	sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2026 ed entro il 30/06/2027.
Effetti dell'estromissione	decorrono dall'1/01/2026.

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Il novellato **co. 4** (le cui disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025) dell'art. 86 del Tuir prevede quanto segue:

- **plusvalenze patrimoniali realizzate, diverse da quelle esenti di cui all'art. 87:** concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate;
- **plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda:** concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°;
- **plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche:** concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.
- **scelte di rateizzazione:** devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025: si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE

I **saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione d'imposta**, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Imposta sostitutiva	▪ è applicata nella misura del 10%; ▪ è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025; ▪ è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la 1° con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Disposizioni applicabili	quelle del D.M. 27/06/2025, di attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 192/2024.

DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

Si interviene sulle seguenti disposizioni del Tuir:

art. 58	Plusvalenze
co. 2	Le plusvalenze di cui all'art. 87, con i requisiti di cui al co. 1.1 del medesimo art. 87 , non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60% del loro ammontare.
art. 59	Dividendi
co. 1 (sostituito)	Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al co. 1-bis, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14%. Si applica l'art. 47, per quanto non diversamente previsto dal 1° periodo.
co. 1-bis (NEW)	L'esclusione di cui al co. 1 si applica agli utili relativi: a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente nello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), e co. 2, del C.C., considerando l'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), e ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), di valore fiscale non inferiore a € 500.000.
art. 87	Plusvalenze esenti
co. 1.1 (NEW)	L'esenzione di cui al co. 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, co. 1, n. 1), e co. 2, del C.C., considerando l'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
co. 3 (sostituito)	L'esenzione di cui al co. 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, co. 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al co. 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'art. 44, co. 2, lett. a), e ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), di valore fiscale non inferiore a € 500.000. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), che non soddisfano la condizione di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), 2° periodo.
art. 89	Dividendi ed interessi
co. 2	▪ 1° periodo (sostituito): Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al co. 2.1, lett. a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare. ▪ 2° periodo (modificato): La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), con i requisiti di cui al co. 2.1, lett. b).

co. 2.1 (NEW)	L'esclusione di cui al co. 2 si applica agli utili relativi: a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), e co. 2, del C.C., tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; b) ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), di valore fiscale non inferiore a € 500.000.
co. 3	1° periodo: Verificandosi la condizione dell'art. 44, co. 2, lett. a), ultimo periodo, l'esclusione del co. 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al co. 2.1, lett. a), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, co. 9, lettera b), con i requisiti di cui al co. 2.1, lett. b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, co. 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo art. 47-bis, co. 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, co. 2, lett. b). 2° periodo: Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al co. 2.1, lett. a), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, co. 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), con i requisiti di cui al co. 2.1, lett. b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 47-bis, co. 3, la sussistenza della condizione di cui al co. 2, lett. a), del medesimo articolo (...).
co. 3-bis	L'esclusione di cui al co. 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'art. 109, co. 9, lett. a) e b), di valore fiscale non inferiore a € 500.000, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109"; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel co. 3-ter, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

Determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025:

si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.

DPR 600/1973, art. 27 "Ritenuta sui dividendi"	
co. 3-ter (sostituito)	La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'un'imposta sul reddito delle società negli Stati UE/SEE, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 89, co. 2.1, lett. a), del Tuir, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a € 500.000, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), del Tuir, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del Tuir, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (la medesima disposizione è riportata, fatti salvi i riferimenti normativi ivi previsti, nell'art. 55 del D.lgs. 33/2025).

Le disposizioni di modifica di cui sopra si applicano:

- alle **distribuzioni dell'utile** di esercizio, delle **riserve** e degli **altri fondi, deliberate a decorrere dall'1/01/2026**;
- alle **plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni**, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'art. 73 del Tuir;
- alla **cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni** ai sensi dell'art. 44, co. 2, lett. a), Tuir;
- ai **contratti di associazione in partecipazione** di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del Tuir, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.



A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

TITOLI ISCRITTI NEL CIRCOLANTE

Vengono previste le seguenti disposizioni:

- **valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante da parte dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026**: possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- **imprese che si avvalgono della suddetta facoltà**: destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi;
- **imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali**: per esse, le modalità attuative e applicative delle disposizioni di cui sopra sono stabilite dall'Ivass. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

ALiquota IRAP PER BANCHE E ASSICURAZIONI

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e per i 2 successivi, le aliquote IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione sono incrementate di 2 punti percentuali.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

I **debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2023**, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,

- possono estinguersi senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, co. 1, del DPR 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, co. 1, del D.lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 112/1999,
- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Pagamento delle somme	è effettuato in unica soluzione, entro il 31/07/2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: 1°, 2° e 3°, rispettivamente, il 31/07/2026, il 30/09/2026 e il 30/11/2026; - dalla 4° alla 51°, rispettivamente, il 31/01, il 31/03, il 31/05, il 31/07, il 30/09 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2027; - dalla 52° alla 54°, rispettivamente, il 31/01/2035, il 31/03/2035 e il 31/05/2035. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dall'1/08/2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del DPR 602/1973.
Agente della riscossione	rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Debitore	- manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30/04/2026, apposita dichiarazione, con modalità telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito entro 20 gg dalla data dell'1/01/2026; - può integrare entro il 30/04/2026 la dichiarazione presentata anteriormente a tale data; - sceglie nella dichiarazione il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento; - indica nella dichiarazione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
Estinzione dei giudizi	Ai tali fini dell'estinzione dei suddetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della 1° o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'AE-R che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore della dichiarazione e della comunicazione, nonché dei documenti attestanti il versamento della 1° o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Somme da versare	Per la determinazione del loro ammontare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la volontà di aderirvi.
Acquisizione somme	Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Effetti	A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - sono sospesi, fino alla scadenza della 1° o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive; - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - il debitore non è considerato inadempiente ex artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973; - si applica la disposizione di cui all'art. 54 del D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del DURC.

Comunicazione ai debitori	Entro il 30/06/2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a € 100, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata del sito dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile in tale area.
Modalità di pagamento	Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: ▪ mediante domiciliazione sul c/c o moduli di pagamento precompilati; ▪ presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
Ulteriori effetti	Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione: ▪ alla data del 31/07/2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973; ▪ il pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Omesso o insufficiente versamento	La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento: ▪ dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; ▪ di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; ▪ dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Ulteriori debiti definibili e limitazioni	▪ possono comprendersi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrino nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 3/2012, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del D.lgs. 14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione; ▪ per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del CdS, dalle competenti amministrazioni dello Stato, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6, della L. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, co. 1, del DPR 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 112/1999.
Crediti prededucibili	Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 267/1942 e dal D.lgs. 14/2019, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Secondo le disposizioni in esame:

- **possono essere estinti:**
 - pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: dell'art. 6, co. 2, del D.L. 193/2016; dell'art. 1, co. 5, del D.L. 148/2017; dell'art. 3, co. 5, del D.L. 119/2018; dell'art. 1, co. 189, della L. 145/2018; dell'art. 16-bis, co. 1 e 2, del D.L. 34/2019;
 - anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/01/2000 al 30/06/2022 per i quali, alla data del 30/09/2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: dell'art. 1, co. 235, della L. 197/2022; dell'art. 3-bis, co. 1, del D.L. 202/2024;

- **non possono essere estinti** i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/01/2000 al 30/06/2022 per i quali, alla data del 30/09/2025, risultino versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: dell'art. 1, c. 235, della L. 197/2022; dell'art. 3-bis, co. 1, del D.L. 202/2024.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI

Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, **le regioni e gli enti locali possono introdurre** autonomamente **tipologie di definizione agevolata** che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 gg dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet, i contribuenti adempiano a obblighi tributari in precedenza in tutto o in parte non adempiuti.

Forme di definizione agevolata	▪ ciascuna regione e da ciascun ente locale possono stabilirle anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente; ▪ le regioni e gli enti locali possono adottarle anche per le entrate di natura patrimoniale.
Affidamento riscossione	Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all'albo, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
Tributi definibili ed esclusi	possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
Disposizioni normative	Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata: ▪ devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni; ▪ sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
Regolamenti degli EE.LL.	I regolamenti degli enti locali, in deroga alle relative disposizioni normative, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Dipartimento delle finanze, entro 60 gg dalla data di pubblicazione.
Norma di chiusura	Fermo restando quanto previsto dall'art. 5-quater, del D.L. 282/2002, l'art. 13 della L. 289/2002 è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

LIQUIDAZIONE IVA IN CASO DI DICHIARAZIONI OMESSE

L'art. 54-bis.1 (*Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse*) **aggiunto al DPR 633/1972** dispone che:

- **co. 1:** Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia Entrate, entro il termine di cui all'art. 57, co. 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle e-fatture emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle LI.PE. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa

anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

- **co. 2:** Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 gg, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui sopra. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/1997. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del D.L. 78/2010.
- **co. 3:** Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 250 (art. 5, co. 1, del D.lgs. 471/1997), determinata in base all'imposta liquidata. La sanzione è ridotta a 1/3 se il contribuente versa le somme dovute nel termine di 60 gg;
- **co. 4:** L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'art. 5, co. 1-bis, del D.lgs. 471/1997.
- **co. 5:** Con provvedimento dell'Agenzia Entrate possono dettarsi disposizioni attuative, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per effettuarle.

La disposizione aggiunta al co. 1 sia dell'art. 5 del D.lgs. 471/1997 che all'art. 30 del D.lgs. 173/2024 prevede che in caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'art. 54-bis.1 del DPR 633/1972, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del co. 1 del medesimo art. 54-bis.1.

RITENUTE SUI REDDITI D'IMPRESA

L'attuale formulazione del 5° periodo del **co. 1** sia dell'**art. 25 del DPR 600/1973** che dell'**art. 38 del D.lgs. 33/2025** esclude le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese dal versamento della ritenuta d'acconto.

La **Legge di bilancio 2026** modifica le suddette disposizioni e di conseguenza anche la rubrica in "*Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi*". In particolare, la ritenuta:

- va operata con **un'aliquota dello 0,5% per l'anno 2028 e dell'1% a decorrere dall'anno 2029**, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti **che**, al momento di ricevere il pagamento, **non abbiano aderito alla proposta di CPB**, di cui all'art. 9 del D.lgs. 13/2024, **o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo** di cui agli artt. da 3 a 7 del D.lgs. 128/2015;
- **non è effettuata qualora il pagamento** sia eseguito con ritenuta automatica dell'11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 25, co. 1, del D.L. 78/2010.

Modalità attuative: sono individuate con Provv. dell'Agenzia.



Le disposizioni in esame si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati dall'1/01/2028.

INDEBITE COMPENSAZIONI

Si **modifica la soglia** prevista dall'art. 37, co. 49-quinquies, del D.L. 223/2006, e dall'art. 5, co. 7, del D.lgs. 33/2025, **riducendola da € 100.000,00 a € 50.000,00.**



D.L. 223/2006, art. 37, co. 49-quinquies: In deroga all'art. 8, co. 1, della L. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, co. da 421 a 423, della L. 311/2004, e dell'art. 38-bis del DPR 600/1973, per importi complessivamente superiori a **€ 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, fatta eccezione per i crediti indicati alle lett. e), f) e g) del co. 2 del medesimo art. 17. La previsione di cui sopra non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al 4° periodo dell'art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010). Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al 1° periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del D.L. 78/2010. Si applicano le disposizioni dei co. 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

DATI DELLE E-FATTURE

I **file delle e-fatture acquisiti** sono memorizzati fino al 31/12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi,

- **al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia Entrate**
- **per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati** relativi alla somma dei **corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati** nei confronti di uno stesso soggetto nei 6 mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione,
- **per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.**

Modalità attuative: sono definite con Provv. dell'Agenzia da emanare entro 90 gg dalla data dell'1/01/2026.

DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Si interviene sui co. 652 e 676, art. 1, della Legge di bilancio 2020, al fine di **posticipare all'1/01/2027** la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, la **plastic tax** e la **sugar tax**.

CONTRIBUTO SULLE PICCOLE SPEDIZIONI

È **istituito**, nel rispetto della normativa dell'UE in materia doganale e fiscale, un **contributo** alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle **spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi**, che si applica in coerenza con le disposizioni del Reg. UE n. 952/2013.

Applicazione	si applica alle spedizioni di beni: ▪ provenienti da Paesi non appartenenti all'UE; ▪ di valore dichiarato non superiore a € 150.
Importo	è pari a € 2 per ciascuna spedizione
Riscossione	è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

SVALUTAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI

Si interviene sulle seguenti **disposizioni del Tuir**:

art. 94	VALUTAZIONE DEI TITOLI
co. 4 (sostituito)	Ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'art. 92, co. 5, del Tuir, dei titoli obbligazionari e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell'art. 85, co. 1, lett. e), del Tuir, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato secondo i seguenti criteri: ▪ in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati (nuova lett. a) del co. 4 dell'art. 94); ▪ applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano dell'ultimo semestre, per gli altri titoli (nuova lett. b) del co. 4 dell'art. 94). Pertanto, per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell'attivo circolante sono deducibili nei limiti dell'andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta con riguardo ai titoli non quotati, ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
art. 101	MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E PERDITE
co. 2	La disposizione aggiunta prevede che per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale se imputate a C.E.
co. 2-bis	In deroga al co. 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Reg. CE n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, co. 1, lett. c) e d) (viene soppresso il riferimento anche alla lett. e)), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, co. 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'art. 110, co. 1-bis.
art. 110	NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI
co. 1-bis	In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del co. 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Reg. CE n. 1606/2002: a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'art. 85, co. 1, lett. e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del co. 3-bis dello stesso articolo, imputati a C.E. in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del co. 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, co. 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'art. 87, co. 1, lett. a), aventi gli altri requisiti previsti al co. 1 del medesimo art. 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31/12/2025**:

- in deroga all'art. 83 del Tuir, **si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote**, effettuata, anche a norma degli artt. 2357, co. 4, 2357-bis, co. 2, e 2359-ter, del C.C. e a norma dell'art. 121 del TUF, a partire dal medesimo periodo d'imposta, **e il relativo costo di acquisto**. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

- le **disposizioni di cui all'art. 95, co. 6-bis, del Tuir**, si applicano anche alle **operazioni con pagamento basato su azioni** regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta;
- per i **soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali** di cui al Reg. CE n. 1606/2002, la **deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali** a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'art. 103, co. 3-bis, del Tuir, è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a C.E. i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La **deduzione del valore fiscale** dei suddetti **beni** riconosciuti, ai sensi dell'art. 166-bis Tuir, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025, è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a C.E.

Le suddette operazioni sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

BASE IMPONIBILE IVA

Si interviene sul co. 2 dell'art. 13 del DPR 633/1972 secondo cui agli effetti del co. 1 del medesimo art. 13 i **corrispettivi sono costituiti**, tra l'altro, **per le cessioni e le prestazioni di cui all'art. 11** (operazioni permutative e dazioni in pagamento) del medesimo DPR 633/1972,

- dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse,
- **NEW** - determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Le suddette disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data dell'1/01/2026 e sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla suddetta data.

RITENUTE SULLE PROVVIGIONI

Si interviene sul **co. 5 sia dell'art. 25-bis del DPR 600/1973, che dell'art. 39 del D.lgs. 33/2025**, al fine di **abolire** la vigente **esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni** inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:

- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Applicazione delle suddette disposizioni: alle provvigioni corrisposte a decorrere dall'1/03/2026.

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Si interviene sul co. 2, art. 5, della L. 448/2001, al fine di **aumentare dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni**.

CONTRATTI DI CREDITO ESENTI DA BOLLO

Viene prevista l'**esenzione dall'imposta di bollo** sui contratti di credito di importo inferiore a € 200, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme. A tal fine si modificano il DPR 642/1972 e il D.lgs. 123/2025. Le suddette disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20/11/2026.

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il **novellato co. 2 dell'art. 3 del D.L. 48/2023** prevede quanto segue:

- il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi;
- il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda, allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi;
- l'importo della 1° mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato.

Inoltre, si prevede che il **contributo straordinario aggiuntivo dell'assegno di inclusione** (che è stato previsto in via eccezionale per l'anno 2025 dall'art. 10-ter, co. 1 e 2, del D.L. 92/2025, al fine di garantire una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi) è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali il 18° mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI

In via preliminare si ricorda che, ai sensi del vigente art. 8 del D.lgs. 22/2015, il **lavoratore** avente diritto alla corresponsione della **NASpi** può **richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione**,

- dell'importo complessivo del **trattamento** che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato,
- a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026: si sopprime dai co. 1, 2 e 3 del citato art. 8 il riferimento alla liquidazione anticipata in un'unica soluzione e si prevede, con l'aggiunta del co. 3-bis al medesimo art. 8, che l'ammontare dell'anticipazione sia erogato in 2 rate:

- la **prima** in misura pari al 70% dell'intero importo;
- la **seconda**, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni) e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L'erogazione di tale rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpi e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.

TFR AL FONDO INPS

Vengono aggiunte le seguenti disposizioni all'art. 1, co. 756, della L. 296/2006:

- **con effetto sui periodi di paga decorrenti dall'1/01/2026**, sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi al TFR al Fondo dell'Inps anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, purché, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze;
- **con effetto sui periodi di paga decorrenti dall'1/01/2032**, sono altresì tenuti al versamento del suddetto contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti ≥ a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

BONUS MAMME

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 219, della L. 207/2024 (anch'esso oggetto di modifiche), per l'anno 2026 è **riconosciuta dall'INPS**, a domanda, una **somma**, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a **€ 60 mensili, alle lavoratrici madri dipendenti**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri **autonome** iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata,

- **con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del 2° figlio**: per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a € 40.000 su base annua;
- **con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo**: per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a € 40.000 su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità della somma, spettanti a decorrere dall'1/01/2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

CALCOLO DELL'ISEE

Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al DPCM 159/2013, ai fini **dell'accesso alle prestazioni** ADI, SFL, AUU, asilo nido (art. 1, co. 355, L. 232/2016) e bonus nuovi nati (art. 1, co. 206, L. 207/2024),

- la **soglia** di € 52.500 (di cui all'art. 5, co. 2, del DPCM 159/2013) è **innalzata a € 91.500 e a € 120.000 per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane** di cui alla L. 56/2014, **incrementata di € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al 1°**,
- e le **maggiorazioni** di cui alla lett. a) dell'allegato 1 del DPCM 159/2013 (parametri della scala di equivalenza) **sono rideterminate** in 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli, 0,25 in caso di 3 figli, 0,40 in caso di 4 figli e 0,55 in caso di almeno 5 figli.

DSU PRECOMPILATA

Si ricorda che dal 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia Entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, co. 6, del DPR 605/1973, e dell'art. 11, co. 2, del D.L. 201/2011, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa (**D.lgs. 147/2017, art. 10, co. 1**).

LEGGE DI BILANCIO 2026: ha aggiunto le seguenti **disposizioni all'art. 10 del D.lgs. 147/2017**:

- **co. 1-bis**: a decorrere dall'anno 2026, per la precompilazione l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'ACI. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'ANPR e nel PRA;
- **co. 2-ter**: a decorrere dall'1/01/2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto ministeriale sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal DPCM 159/2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.

FONDO SPORT FAMIGLIA

Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, viene istituito un fondo, con una dotazione di € 2 milioni per l'anno 2027,

- **destinato** a contribuire alle **spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a 18 anni,**
- **presso ASD** regolarmente affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS riconosciuti dal CONI.

Attuazione: con decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani sono individuati i criteri attuativi tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a € 20.000.

SOSTEGNO ABITATIVO GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI

È istituito un fondo con una dotazione di € 20 milioni annui a decorrere dal 2026 al fine di garantire **un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati** non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e **con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età.**

Attuazione: i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi sono definiti con decreto ministeriale.

DETAZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Per l'anno 2026 i **compensi per il trattamento economico accessorio**, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, **erogati al personale non dirigenziale delle AA.PP.** di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, **compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico**, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, **sono assoggettati, entro il limite di € 800, a una imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle addizionali regionali e comunali **pari al 15%.**

CONDIZIONI, ESCLUSIONI E PERSONALE SANITARIO:

- **condizioni:** le disposizioni si applicano con riguardo ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 50.000;
- **esclusioni:** le disposizioni non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45, co. 2, del D.lgs. 95/2017;
- **personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN destinatario delle misure di cui all'art. 7, co. 2, del D.L. 73/2024, e all'art. 1, co. 354, L. 207/2024:** il beneficio in esame si aggiunge alle misure.

IPER AMMORTAMENTO

Ai fini delle imposte sui redditi, **per i soggetti titolari di reddito d'impresa** che effettuano **investimenti in beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo **costo di acquisizione**, con esclusivo riguardo alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria,

- **è maggiorato nelle seguenti misure**

180%	per gli investimenti fino a € 2,5 milioni
100%	per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
50%	per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni

- **in relazione agli investimenti** in beni prodotti in uno degli Stati dell'UE/SEE, effettuati **dall'1/01/2026 al 30/09/2028**, in:

- **beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi** di cui all'[allegato IV](#) e all'[allegato V](#) annessi alla medesima Legge di bilancio 2026, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. a), n. 2), del D.lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riguardo all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, co. 1, lett. b) (moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%) e c) (moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%), del D.L. 181/2023.



La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 446, della Legge di bilancio 2025.

Imprese escluse dal beneficio	▪ imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ▪ imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Condizione per la spettanza del beneficio	Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Beneficio	▪ per accedervi, l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili; ▪ è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Realizzo del bene o sua destinazione a strutture estere	Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero , anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che , nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito , la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- **modalità attuative:** sono stabilite con decreto ministeriale, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e di eventuali ulteriori documenti atti a dimostrare la spettanza del beneficio;
- **determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026:** è effettuata senza tener conto delle disposizioni in esame;
- **GSE:** provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica.

OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Viene modificato il co. 2-bis dell'art. 3 del D.L. 16/2012 al fine di **innalzare da € 1.000 a € 5.000 il limite** dell'importo unitario **delle operazioni** superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

BONUS ZES UNICA

Il credito d'imposta di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023:

- viene **esteso** agli anni **2026, 2027 e 2028**;
- viene **esteso** alle zone assistite delle regioni **Marche e Umbria**;
- è **commisurato** alla quota del costo complessivo dei **beni** acquistati o investimenti immobiliari realizzati **dall'1/01/2026 al 31/12/2028** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di € 100 milioni;
- è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo** di € 2.300 milioni per l'anno 2026, € 1.000 milioni per l'anno 2027 e € 750 milioni per l'anno 2028.

FRUIZIONE DEL BONUS PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028:

- **operatori economici:**
 - comunicano all'Agenzia Entrate dal 31/03/2026 al 30/05/2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2026, dal 31/03/2027 al 30/05/2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2027 e dal 31/03/2028 al 30/05/2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2028;
 - quelli che hanno presentato la comunicazione, inviano, a pena di decadenza dell'agevolazione, dal 3/01 al 17/01 degli anni 2027, 2028 e 2029, all'Agenzia Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata;
- **comunicazione integrativa:**
 - reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative e-fatture e degli estremi della certificazione prevista dal D.M. 17/05/2024;
 - indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata;

- **modelli di comunicazione:** sono approvati con Provv. dell'Agenzia, il quale rende noti anche altri aspetti;
- **rispetto dei limiti di spesa:** a tal fine, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con Provv. dell'Agenzia;
- **norma di chiusura:** per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in esame, si applicano le disposizioni di cui al citato D.M. 17/05/2024.

BONUS ZLS

Le disposizioni di cui all'art. 13, co. 1, del D.L. 60/2024 (**Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS**), si applicano anche in relazione agli **investimenti realizzati dall'1/01/2026 al 31/12/2028**.

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo ai suddetti investimenti è concesso nel limite di spesa di € 100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

FRUIZIONE DEL BONUS:

- **operatori economici:**
 - comunicano all'Agenzia Entrate dal 31/03/2026 al 30/05/2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2026, dal 31/03/2027 al 30/05/2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2027 e dal 31/03/2028 al 30/05/2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2028;
 - quelli che hanno presentato la comunicazione, inviano, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 3/01 al 17/01 degli anni 2027, 2028 e 2029, all'Agenzia Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata;
- **modelli di comunicazione:** sono approvati con Provv. dell'Agenzia Entrate;
- **rispetto del limite annuale di spesa:** a tal fine, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione moltiplicato per la percentuale resa nota con Provv. dell'Agenzia.

BONUS AGGIUNTIVO ZES UNICA 2025

Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023, abbiano validamente **presentato all'Agenzia Entrate dal 18/11/2025 al 2/12/2025 la comunicazione integrativa** prevista dal co. 486 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2025, **spetta, nell'anno 2026**,

- un **contributo**, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 14,6189%** dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione,
- purché **non abbiano ottenuto il riconoscimento**, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, **del credito d'imposta Transizione 5.0** ex art. 38 del D.L. 19/2024.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS AGGIUNTIVO:

- le **imprese presentano**, dal 15/04/2026 al 15/05/2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia Entrate, nella quale dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0;
- gli **elementi informativi da indicare nella comunicazione** e le modalità di sua trasmissione sono definiti con Provv. dell'Agenzia da emanare entro il 16/02/2026.



La somma del credito d'imposta aggiuntivo e di quello precedentemente previsto dalla L. 207/2024 non può superare l'importo originariamente richiesto con la comunicazione integrativa inviata nel 2025.

RIDETERMINA DEL CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO E INDEBITO UTILIZZO: viene prevista la rideterminazione proporzionale del contributo aggiuntivo qualora ricorrano le ipotesi di rideterminazione del contributo principale previste dalla Legge di bilancio 2025. Le ipotesi di rideterminazione sono quelle di cui all'art. 16, co. 4, del D.L. 124/2023. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi. Analogo meccanismo di decadenza proporzionale dal contributo aggiuntivo, se è accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo principale oppure se la comunicazione presentata contenga elementi non veritieri o dichiarazioni false.

UTILIZZO DEL CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO:

- è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione presentando il mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate a partire dal 26/05/2026 e sino al 31/12/2026;
- al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'art. 1, co. 53, della L. 244/2007.



Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 16 del D.L. 124/2023 e del D.M. 17/05/2024, anche ai fini dei controlli.

BONUS INVESTIMENTI SETTORE AGRICOLO E PESCA

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nell'allegato IV e nell'allegato V annessi alla medesima Legge di bilancio 2026, a decorrere dall'1/01/2026 e fino al 28/09/2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 1 milione nei limiti di spesa di € 2.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028

Beni in leasing	Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Investimenti sostitutivi	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1, c. 35 e 36, L. 205/2017.

CREDITO D'IMPOSTA:

- **riduzione:** è ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti;
- **maggior credito d'imposta eventualmente già compensato:** è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- **investimenti esclusi:** non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 446, della Legge di bilancio 2025, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative all'iper-ammortamento e alla proroga del bonus ZES unica in agricoltura previsti dalla Legge di bilancio 2026;
- **cumulo:** è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- **limiti:** spetta nel limite massimo di spesa di € 2.100.000 per l'anno 2026;

- **utilizzo:** esclusivamente in compensazione a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, co. 53, della L. 244/2007, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e di cui all'art. 31 del D.L. 78/2010.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- **conservazione dei documenti ai fini dei successivi controlli:** i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, i documenti idonei a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni in esame;
- **effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza ai documenti contabili predisposti dall'impresa:** devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- **imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:**
 - la certificazione è rilasciata da un revisore o da una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro dei revisori;
 - le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione dei documenti contabili sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando, comunque, i limiti massimi di spesa;
- **criteri e modalità attuative:** sono stabiliti con decreto ministeriale.

BONUS ZES UNICA AGRICOLTURA E PESCA 2025

Il [Prov. n. 570047/2025 dell'Agenzia](#) ha determinato come segue la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella ZES per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'art. 16-bis del D.L. 124/2023, modificato dalla Legge di bilancio 2025:

- **15,2538%** dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da MPMI;
- **100%** dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- **18,4805%** dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

LEGGE DI BILANCIO 2026: ha rideterminato nella seguente misura le suddette percentuali, che entrano in vigore il 30/12/2025:

- **58,7839%** con riguardo agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale;
- **58,6102%** con riguardo agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

BONUS ZES UNICA AGRICOLTURA E PESCA 2026

Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 16-bis del D.L. 124/2023,

- viene **esteso**, nel limite di spesa di € 50 milioni, agli **investimenti** effettuati **dall'1/01/2026 al 15/11/2026**;

- **è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dai **regolamenti europei** che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE;
- **è cumulabile** con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.

FRUIZIONE DEL BONUS PER L'ANNO 2026:

- **operatori economici:**
 - comunicano all'Agenzia Entrate, dal 31/03/2026 al 30/05/2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15/11/2026;
 - comunicano altresì, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 20/11/2026 al 2/12/2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2026 al 15/11/2026;
 - si avvalgono, ai fini delle predette comunicazioni, del modello di comunicazione già approvato dall'Agenzia per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti;
- **rispetto del limite di spesa:** a tal fine, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provv. dell'Agenzia;
- **disposizioni applicabili:** quelle del D.M. 18/09/2024.

NUOVA SABATINI

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle MPMI, attuate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013, viene incrementata di € 200 milioni per l'anno 2026 e di € 450 milioni per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa.

FILIERE DEL TURISMO

Il **novellato co. 502 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2025 prevede che**, al fine di **sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale**, anche tramite interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la **digitalizzazione dell'ecosistema turistico**, le **filieri turistiche**, gli **investimenti** per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il **turismo sostenibile**, con **decreto** sono stabiliti i **criteri, le condizioni e le modalità** per la concessione di **agevolazioni** finanziarie a sostegno degli **investimenti privati** e per la realizzazione di **interventi ad essi complementari e funzionali**.

MISURE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE FILIERE DEL TURISMO:

- **sostegno e sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale:** a tal fine, è autorizzata la spesa di € 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore;
- **criteri, condizioni e modalità per la concessione dei contributi:** sono definiti con D.M.

LIBRI SCOLASTICI

Viene istituito un fondo, con una dotazione di € 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da **ripartire tra i comuni** individuati con decreto ministeriale,

- per **l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a € 30.000**
- per il **sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di 2° grado, **a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità**.

Attuazione: le modalità e i criteri di riparto del fondo, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse, sono stabiliti con decreto ministeriale.

STUDENTI FREQUENTANTI UNA SCUOLA PARITARIA

Il Ministero dell'istruzione riconosce per il 2026 alle famiglie con un valore dell'ISEE non superiore a € 30.000 un **contributo fino a € 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, prevedendo che la **misura del contributo** sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata di € 20 milioni per l'anno 2026.

Attuazione: con decreto ministeriale sono stabilite le modalità di attuazione e sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

BONUS VALORE CULTURA

A decorrere dall'anno 2027, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato **"Bonus Valore Cultura"** ai **soggetti che**, a decorrere dall'anno 2026, **hanno conseguito**, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il **diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati**.

RISCHI DA EVENTI IMPREVEDIBILI

Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, è istituito un fondo con una dotazione di € 350 milioni per l'anno 2026. Le modalità di assegnazione delle somme sono definite con D.M.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

Vengono prorogate all'anno 2028 le disposizioni relative all'addizionale regionale e comunale di cui, rispettivamente, ai co. 727 e 728 e ai co. 751 e 752 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2025.

727	Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 , aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, co. 1, del Tuir, vigenti fino alla data di entrata in vigore della medesima Legge di bilancio 2025.
728	Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 , l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento
751	Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 , aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, co. 1, del Tuir, vigenti fino alla data di entrata in vigore della medesima Legge di bilancio 2025. Per gli anni d'imposta 2025 e 2026 , il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato rispettivamente al 15/04/2025 e al 15/04/2026 (...).
752	Qualora i comuni non adottino la deliberazione o non la trasmettano entro il termine (...), per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 , l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

PAGAMENTO DEI COMPENSI DALLE PP.AA.

Il **co. 1-ter** aggiunto all'**art. 48-bis del DPR 602/1973** prevede che relativamente alle **somme di cui all'art. 54 del Tuir dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale** svolta dagli stessi, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al co. 1 del medesimo art. 48-bis (di seguito evidenziate) **si applicano, a decorrere dal 15/06/2026, anche al pagamento di importi fino a € 5.000; in tal caso**, le AA.PP. e le società a prevalente partecipazione pubblica **verificano se il beneficiario è inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare **e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere**, direttamente in base all'esito della verifica, **al pagamento in favore:**

- dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.

***DPR 602/1973, art. 48-bis, co. 1:** le AA.PP. di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (...).*

RIFINANZIAMENTO DI "INDUSTRIA 4.0"

È istituito presso il MEF un **fondo** da ripartire con una dotazione di € 1.300 milioni per l'anno 2026, al fine di **incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese**.

RISORSE: possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 446, della Legge di bilancio 2025, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il mod. F24 nel corso dell'anno 2026.

RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI ETS E ONLUS

Si interviene, tra l'altro, sui c. 1 e 2 dell'art. 1-ter del D.L. 39/2024 riformulando i riferimenti per la definizione dell'ambito dei soggetti, facendo esplicita menzione, oltre che delle ONLUS, di tutti gli ETS iscritti nel RUNTS.

SISTEMA MUSICALE

È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un **fondo**, con una dotazione di € 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, per il **finanziamento di interventi** per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano **costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea**, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea	si intendono le imprese aventi come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali
musica popolare contemporanea	si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico

Attuazione: i criteri e le modalità di accesso al fondo sono stabiliti con decreto ministeriale.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Sono apportate due modifiche all'art. 2, co. 1, del D.lgs. 175/2023, che elenca i **requisiti** per il **riconoscimento dell'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**. Nello specifico:

- **modifica alla lett. c):** viene innalzato a € 35.000 il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità;
- **modifica alla lett. d):** viene previsto, con riguardo al numero minimo di giornate di contribuzione richieste, che per i soli attori cinematografici o di audiovisivi il requisito si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al FPLS nell'anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di NASpl nell'anno o negli anni considerati ai fini della medesima lett. d).

ESENZIONE IMU SUGLI IMMOBILI DEGLI ENC

In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19/12/2012, e nel regolamento di cui al D.M. 200/2012, **ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU** di cui all'art. 1, co. 759, lett. g), della L. 160/2019, **lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato**, per gli effetti di cui all'art. 1, co. 2, L. 212/2000, **con modalità non commerciali quando le stesse:**

- a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'UE e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

APPLICAZIONE E CONDIZIONE PER L'ESENZIONE:

- **applicazione dell'esenzione:** a tal fine, non è rilevante l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 1/2012 e il citato regolamento;
- **ENC di cui al sub. lett. a):** beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, a prescindere da eventuali importi di partecipazione alla spesa dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

NORMA DI INTERPRETAZIONE: la citata lett. g) si interpreta, per gli effetti di cui all'art. 1, co. 2, della L. 212/2000, **nel senso che** le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del Tuir, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

NIENTE RIMBORSO: in ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.



L. 160/2019, art. 1, co. 759, lett. g): Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del co. 1 dell'art. 7 del D.lgs. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 1/2012, nonché il regolamento di cui al D.M. 200/2012. Si ricorda la lett. g) nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'art. 1, co. 2, della L. 212/2000, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 71, della L. 213/2023.

BENESSERE PSICOLOGICO DI DIPENDENTI E STUDENTI

È istituito presso il MLPS un **fondo per il benessere psicologico**, con una dotazione di € 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di **favorire il benessere psicologico e psicofisico**. Le risorse sono finalizzate:

- alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;
- a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore degli studenti.

BONUS PER ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Il **co. 203-quater.1** aggiunto all'art. 1 della **L. 160/2019** prevede quanto segue:

- per le **attività di design e ideazione estetica** previste dal co. 202 del medesimo art. 1, il **credito d'imposta è riconosciuto**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025, **in misura pari al 10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 2 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- il **credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di € 60 milioni per l'anno 2026** ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre **condizioni di cui al co. 204**;
- ai fini del rispetto dei limiti di spesa, **l'impresa trasmette telematicamente al Mimit** apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale.

RACCOLTA OCCASIONALE DI PRODOTTI SELVATICI

Viene modificato l'art. 1, co. 697, della L. 145/2018, stabilendo che per le **operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l'applicazione della ritenuta** ai sensi del co. 695 del medesimo art. 1,

- il soggetto **acquirente emette un documento d'acquisto**
- dal quale **deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti**.

TAX FREE SHOPPING

Il **co. 2-bis** aggiunto all'art. 4-bis del D.L. 193/2016 prevede che al fine di ottimizzare il processo per il **rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE**, di cui all'art. 38-quater del DPR IVA, con **Prov. dell'ADM/ADE** sono stabilite modalità di **semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA**, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un **processo di validazione unico** per tutte le **fatture emesse** dal cedente in modalità elettronica intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, si sostituisce nei co. 1 e 2 dell'art. 38-quater del DPR 633/1972 il **termine** per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto **che passa da 4 a 6 mesi dal momento di compimento dell'operazione.**

COMPENSI STRAORDINARI COMPARTO SANITÀ

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5%, di cui all'art. 1, co. 354, della Legge di bilancio 2025, **si applica** anche ai compensi per lavoro **straordinario** per il **personale dipendente delle strutture sanitarie**, nonché ai compensi per lavoro **straordinario** per il **personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.**



La disposizione è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, co. 1, 2° periodo, del Tuir, secondo cui si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

BONUS PER LE IMPRESE ENERGIVORE

Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la CSEA,

- è riconosciuto **un credito d'imposta** nelle misure stabilite dai co. 4, 5, 7 e 8 dell'art. 38 del D.L. 19/2024,
- in relazione agli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 **effettuati dall'1/01/2025 al 31/12/2025.**

CREDITO D'IMPOSTA:

- è riconosciuto nel limite massimo di spesa di € 10 milioni per l'anno 2026;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997;
- non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
- ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 38, ad eccezione di quelle di cui al co. 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al D.M. 24/07/2024.

Attuazione: con decreto ministeriale sono definiti i criteri e le modalità attuative, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO

15 - GIOVEDÌ

MOD. 730/2026

Comunicazione dei sostituti d'imposta ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

16 - VENERDÌ

IVA MENSILE

Liquidazione e versamento dell'imposta a debito relativa al mese di dicembre 2025.

RITENUTE
(su pagamenti effettuati
a dicembre 2025)

- **Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati:** versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
- **Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni:** versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);
- **Addizionali reg/com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;**
- **Condomini:** versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);
- **Associazione in partecipazione:** versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).

RITENUTE DIVIDENDI

Versamento delle ritenute operate (26%) con riferimento ai dividendi corrisposti nel 4° trimestre 2025 per partecipazioni qualificate e non qualificate.

MOD. F24/770

Versamento e invio dei dati aggiuntivi delle ritenute/trattenute operate a dicembre 2025.

**LOCAZIONI BREVI -
VERSAMENTO RITENUTE**

Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a dicembre 2025 (cod. trib. 1919).

PREVIDENZA

- **Contributi Inps mensili:** versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2025;
- **INPS - Gestione Separata:** versamento del contributo da parte di:
 - committente: sui compensi corrisposti a dicembre 2025 a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
 - associante: sui compensi corrisposti a dicembre 2025 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015).
- **Contributi Inps in agricoltura:** versamento della 4° rata 2025 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da coltivatori diretti e IAP.

26 - LUNEDÌ

**INTRASTAT MENSILE E
TRIMESTRALE**

Presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di dicembre 2025 (soggetti mensili) e degli elenchi Intrastat relativi al 4° trimestre 2025 (soggetti trimestrali).

31 - SABATO

**IVA IOSS - DICHIARAZIONE
E LIQUIDAZIONE**

Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di dicembre 2025 riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.

IVA OSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE	Invio telematico della dichiarazione Iva OSS del 4° trimestre 2025 riferita alle vendite a distanza e prestazioni di servizi a consumatori finali UE dai soggetti registrati al regime OSS.
REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA	Invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione relativa al 4° trimestre 2025 dell'ammontare di cessioni e prestazioni (oppure l'assenza di tali operazioni) effettuate in Italia / in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione, dai soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia.
CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI	Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche e degli altri documenti fiscali relativi al 2024.
STAMPA REGISTRI CONTABILI	Stampa dei registri contabili (registri Iva, libro giornale e degli inventari, ecc.), da imprese e lavoratori autonomi, relativi al 2024. Si evidenzia che è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
QUOTA ANNUALE REVISORI LEGALI	Pagamento del contributo annuale 2026 di € 57,00 da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali.

2 FEBBRAIO - LUNEDÌ	
SANATORIA 2018-2022	Versamento della 11° rata delle imposte sostitutive dei redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP.
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO	Presentazione telematica all'Agenzia Entrate della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICHE	Termine entro il quale modificare l'Elenco B (contenente gli estremi delle fatture aventi i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportino l'indicazione prevista) relativo al 4° trimestre 2025 predisposto dall'Agenzia Entrate.
INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA	Invio telematico al STS, da parte degli operatori sanitari (medici, farmacie, psicologi, ecc.), dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel 2025.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	Invio telematico all'Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di dicembre 2025 / 4° trimestre 2025 delle cessioni di benzina/gasolio destinati all'utilizzo come carburanti per motori.
CARO GASOLIO	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia Dogane dell'istanza per il rimborso o compensazione, in relazione ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto effettuati nel 4° trimestre 2025, della spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva $\geq$ a 7,5 t.
E-MENS	Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di dicembre 2025 (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del Mod. DMAG per la denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel 4° trimestre 2025.